REGOLAMENTO (CEE) N. 541/75 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (5), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 475/75 ha stabilito un tasso rappresentativo per ciascuna moneta della Comunità; che l'articolo 2 dello stesso regolamento ha tuttavia previsto un certo ritardo nell'adattamento dei prezzi d'acquisto e dei prezzi d'intervento fissati nell'ambito della politica agraria;

considerando che gli importi differenziali devono essere fissati tenuto conto dell'incidenza delle misure suindicate; che tale scopo può essere conseguito applicando al prezzo indicativo, per il calcolo di detti importi, il coefficiente già fissato per l'integrazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 540/75 (6); che è opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/74 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 2300/73 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8 bis:*

Nel periodo dal 3 marzo al 30 giugno 1975 al prezzo indicativo da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 si applica il coefficiente seguente:

1. in Germania:	1,02271,
2. nel Benelux:	1,00725,
3. in Francia:	0,98598,
4. in Italia:	0,97199,
5. nel Regno Unito:	0,97830,
6. in Irlanda:	0,95536.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(6) Vedasi pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.
(8) GU n. L 339 del 18. 12. 1974, pag. 16.